

potremmo applicarlo tutto, perchè, come diceva, non si tratterebbe di discutere il Codice, ma soltanto un articolo di legge, con cui si darebbe facoltà al Governo di pubblicare il Codice civile nelle provincie venete e in quella di Mantova.

Io credo quindi che la proposta dell'onorevole Sartoretto, per economia di tempo e per ragione di ordine e nell'interesse dell'applicazione dell'intero Codice civile, debba essere respinta.

Ecco quello che voleva dire alla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Sartoretto ha facoltà di parlare.

SARTORETTI. Mi sia permesso di osservare che, quantunque sia certissimo che sul progetto di legge già presentato dall'onorevole ministro guardasigilli si stanno facendo degli studi da una Commissione, tuttavia io credo che sia nella convinzione di tutti noi che non è affatto verosimile che questo progetto venga adottato e tradotto in legge entro lo scorcio di questa Sessione.

Io poi amo richiamare le considerazioni dell'onorevole preopinante ad un fatto che mi sembra significantissimo.

Qui si tratta di leggi le quali hanno una intima connessione coi principii fondamentali che ci reggono. Noi abbiamo visto nel 1815 (o almeno lo videro i nostri padri), appena restaurati i Governi antichi, abbiamo visto con sollecitudine emanate speciali disposizioni circa il diritto di matrimonio, ed emanate senza attendere che fossero promulgati i nuovi Codici. Cito la patente 1° luglio 1815 del Governo austriaco, e noto che l'impero d'Austria aveva un Codice che era in vigore nei suoi Stati fino dal 1804, epperò non aveva che da promulgarlo nelle provincie lombardo-venete. Esso lo promulgò e lo mise in attività col 1° gennaio 1816, ma la patente sul matrimonio andò in vigore col luglio del 1815. Le istruzioni poi, a cui ho già accennato, intorno allo stato civile furono emanate nel corso dello stesso anno.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro per dire il suo parere, perchè, a termine del regolamento, non si potrebbe più concedere la parola ad altri.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Io avrei voluto, come il mio collega ministro delle finanze, trovarmi in condizione di non dovermi opporre alla presa in considerazione della proposta dell'onorevole Sartoretto, ma sono dolente di dover invece dichiarare che non potrei quanto a me essere dell'avviso di autorizzarsi questa presa in considerazione.

La ragione è semplicissima.

Io ho avuto l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge con cui tra l'altro propongo di estendere il Codice civile del regno alle provincie venete. Ciò premesso, mi sembra evidente che, se si fosse fatta la proposta di distaccare dal progetto e discutere d'urgenza il primo articolo nel quale si parla di tutte le

leggi da estendersi al Veneto, io avrei potuto accettarla, perchè al certo si può osservare che sono capaci di essere disgiunte la parte del progetto che tende esclusivamente ad estendere tutta la nostra legislazione al Veneto, e la parte rimanente che si riferisce a modificazioni dell'ordinamento giudiziario, alla circoscrizione giudiziaria ed altro.

Ma quando si propone di smembrare dal Codice civile due titoli per estenderli alla Venezia, io non posso consentire a questa proposta.

La Camera sa che il Codice è un tutto armonico, è un insieme di cui non si può per avventura prendere una parte e lasciare le altre, senza turbarne l'economia e senza alterare il valore delle disposizioni in esso racchiuse.

Se la materia di questi due titoli costituisse almeno una legge isolata, e per i gravi inconvenienti accennati dall'onorevole preopinante si trovasse la necessità di estenderla più celere delle altre alle provincie venete, io avrei potuto non oppormi alla presa in considerazione. Ma qui si tratta di prendere due titoli di un Codice, lasciarne gli altri molti ed estendere questi due soltanto. Mi permetta l'onorevole proponente di osservare che questa è una di quelle cose le quali non saprei quasi comprendere, perchè il Codice, com'io diceva, si compone di diverse disposizioni, ciascuna delle quali è in relazione con l'altra; è un complesso di disposizioni che partono tutte dallo stesso ordine d'idee e di principii.

In conseguenza, mi perdoni l'onorevole proponente se io sono nella necessità di domandare alla Camera che questa sua proposta non sia presa in considerazione.

PRESIDENTE. Consulto la Camera se intenda di prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Sartoretto.

(La Camera delibera negativamente.)

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER UNA PENSIONE ALLE VEDOVE DEI MEDICI MORTI PER LA CURA AI COLE-ROSI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per una pensione alle vedove ed ai figli dei medici e chirurghi morti per servizio dei colerosi. (V. Stampato, n° 116-C)

La Camera ricorda che questo progetto è già votato da questo ramo del Parlamento, ed inviato poi al Senato, il quale lo modificò in alcune parti. La Commissione accettò interamente le modificazioni del Senato, salvo nel primo articolo che era così espresso:

« Art. 1. Sarà applicata la legge 14 aprile 1864, n° 1731, alle vedove ed alla prole dei medici e dei chirurghi non impiegati dello Stato che, inviati dal Go-